

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate Contributive

Direzione Centrale Prestazioni

Direzione Centrale Organizzazione

Coordinamento Generale Medico Legale

Coordinamento Generale Legale

Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Sistemi informativi e Telecomunicazioni

Roma, 21 Dicembre 2007

Circolare n. 137

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 2

OGGETTO: ||Estensione alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste, iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).

Introduzione di un'indennità per congedo parentale a favore dei collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla medesima Gestione Separata. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
|||

- SOMMARIO:**
- 1. A decorrere dal 7/11/2007 (data di entrata in vigore del D.M. 12/07/2007), ai committenti e agli associanti in partecipazione è esteso il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e categorie assimilate e le associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata di cui alla L. 335/1995, durante i periodi di cui all'art. 16 (congedo di maternità) e di cui all'art. 17 (interdizione anticipata e prorogata) del D.Lgs.151/2001- T.U. della maternità/paternità. Le libere professioniste iscritte alla citata Gestione separata possono accedere all'indennità di maternità subordinatamente all'effettiva astensione dall'attività lavorativa durante i periodi di cui alle sopracitate disposizioni. La tutela è riconosciuta anche in caso di adozione e affidamento nonché in favore dei lavoratori padri appartenenti ad una delle categorie considerate, iscritti alla gestione medesima.*
 - 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata hanno diritto al congedo parentale per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto è riconosciuto anche in caso di adozione e affidamento.*

1. CONGEDO DI MATERNITÀ E/O PATERNITÀ

In attuazione dell'art. 1, comma 791, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007), il D.M. 12/07/2007 (all. 1), pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23/10/2007, ha previsto l'estensione in favore delle **lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste** iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).

Sono assimilate alle collaboratrici a progetto le collaboratrici coordinate e continuative, mentre ad esse non possono essere equiparate le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente).

In forza del citato decreto, è fatto divieto ai committenti ed agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro, rispettivamente, le collaboratrici a progetto e le collaboratrici assimilate nel senso sopra specificato nonché le associate in partecipazione durante i periodi in cui, ai sensi dell'art. 16 del T.U. maternità, è inibito alle lavoratrici dipendenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'astensione effettiva dal lavoro nei periodi di cui al sopracitato art. 16 è prevista anche per le libere professioniste iscritte alla medesima gestione separata come condizione per accedere all'indennità di maternità eventualmente spettante alle stesse per il titolo in questione (art. 2).

L'estensione della disciplina di cui agli artt. 16, 17 e 22 del T.U. (congedo "ordinario", periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto, "parto prematuro", flessibilità, interdizione anticipata e prorogata e correlativi trattamenti economici), così come operata dal D.M. 12/07/2007, trova applicazione per i parti e gli ingressi in famiglia la cui data ricada dal 7.11.2007 (compreso) in poi.

Viceversa, relativamente ai parti ed agli ingressi in famiglia già verificatisi alla data del 7.11.2007, continua ad essere applicata la disciplina previgente, fermo restando comunque, anche per tali eventi, l'obbligo di astensione per i periodi di congedo successivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Destinatario della tutela sono le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.

Tali sono le lavoratrici già tenute al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento, le quali, a far data dal 07/11/2007, hanno l'obbligo di versare un'aliquota aggiuntiva, pari allo 0,22 per cento, destinata al finanziamento delle prestazioni previste dal decreto in questione (art. 7). Per gli aspetti inerenti alla contribuzione si rinvia alle istruzioni fornite con messaggio n. 027090 del 9/11/2007.

Il riconoscimento in favore delle lavoratrici interessate dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. della maternità/paternità comporta la necessità di assumere a riferimento la **data presunta del parto**.

Pertanto, le lavoratrici medesime hanno l'onere di corredare la domanda di maternità del **certificato medico di gravidanza** attestante la suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell'inizio del congedo, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 21 del sopracitato T.U..

In mancanza del suddetto certificato medico di gravidanza, ai fini della determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto, con conseguente riconoscimento, in favore dell'interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi precedenti la data effettiva del parto ed ai tre mesi successivi alla data stessa (periodo complessivamente pari a 5 mesi ed un giorno).

Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici madri **adoptive o affidatarie** appartenenti alla categoria di cui trattasi durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia di un bambino che, al momento dell'**adozione o affidamento nazionale**, non abbia superato i sei anni di età. In caso di **adozione o affidamento preadottivo internazionale** il congedo spetta sempre per il medesimo periodo anche se il minore abbia superato i sei anni, fino al compimento della maggiore età dello stesso. In tali ipotesi, ovviamente, ai fini della determinazione del periodo di congedo di maternità e del correlativo trattamento economico si tiene conto della **data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva/affidataria**.

L'obbligo di astensione dall'attività si estende, stante l'espresso rinvio all'art.17 del T.U. (v. art. 3 D.M. 12/07/2007), anche ad eventuali periodi di **interdizione anticipata e/o prorogata** riconoscibili, in forza del presente decreto, alle lavoratrici appartenenti alla categoria in questione in forza di provvedimento autorizzativo del Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.

Nel caso di provvedimenti di interdizione anticipata e/o prorogata la cui decorrenza si collochi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto in esame (7.11.2007), ma la

cui efficacia si protragga oltre la data suddetta, per i periodi di interdizione ricadenti dal 7.11.2007 in poi l'interessata ha l'obbligo di astensione dal lavoro e potrà altresì percepire il trattamento economico correlativo a condizione che il parto o l'ingresso in famiglia si sia verificato dal 7.11.2007 in poi.

Tenuto conto delle differenti tipologie di attività lavorativa che danno titolo alla iscrizione alla gestione separata, il D.M. 12/07/2007 ha previsto l'applicazione integrale della norma contenuta nell'art. 17 T.U. in favore di collaboratrici a progetto (e assimilate) e associate in partecipazione ed ha limitato, invece, nei confronti delle esercenti attività libero professionale, la riconoscibilità dell'interdizione alla sola ipotesi di "*gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose*" di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del medesimo T.U..

Nei limiti sopra illustrati, per i periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. è corrisposta alle lavoratrici interessate **l'indennità di maternità** di cui al D.M. 04/04/2002, relativamente alla quale sono state già impartite istruzioni operative con circ. 138/2002 e 93/2003, alle quali si rinvia per quanto non espressamente modificato dalle istruzioni contenute nella presente circolare.

In particolare, fermo restando l'accertamento dell'effettivo accredito di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) si rileva che i relativi dodici mesi di riferimento, coincidenti con i 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (art. 5, comma 2, D.M. 12/07/2007), vanno individuati, diversamente da quanto previsto in merito dalla circ. 138/2002, in relazione alla **data presunta** del parto, anziché in relazione a quella effettiva. Il medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini dell'individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo dell'indennità di maternità.

In mancanza della data presunta del parto, il periodo dei dodici mesi di riferimento sarà individuato, in conformità alle precedenti istruzioni, sulla base della data effettiva del parto. Il periodo suindicato sarà ovviamente preso in considerazione anche ai fini del computo del trattamento economico spettante all'interessata.

Nel caso di esercizio della flessibilità di cui all'art. 20 del T.U. nonché nell'ipotesi di astensione a titolo di interdizione anticipata ai sensi dell'art. 17 del testo unico medesimo, il requisito contributivo di cui sopra dovrà essere reperito, ovviamente, nei 12 mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall'interessata.

La corresponsione dell'indennità di maternità per i periodi di cui agli artt. 16 e 17 T.U. è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista.

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità sono coperti da **contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa (art. 6, D.M. 12/07/2007)**.

I **lavoratori padri** iscritti alla medesima gestione separata hanno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa durante i periodi per i quali, secondo le istruzioni contenute della circ. 138/2002-par. 1.3, gli stessi beneficiano dell'indennità di paternità di cui all'art. 3 del D.M. 04/04/2002.

Fermi restando i limiti temporali ed i requisiti per il riconoscimento del diritto al suddetto trattamento economico, già illustrati nella sopra citata circolare, l'astensione effettiva dal lavoro costituisce in tale ipotesi condizione attraverso la quale i lavoratori medesimi possono accedere all'indennità eventualmente spettante al titolo in questione.

Ai fini della presentazione delle domande di congedo di maternità e/o paternità dovrà essere utilizzato il nuovo modello mod.MAT./GEST.SEP. appositamente aggiornato (prelevabile dal sito internet dell'Istituto- www.Inps.it- sezione "modulistica").

Nelle more della pubblicazione del suindicato modello, è utilizzabile la vecchia modulistica, da integrare mediante l'indicazione di tutti gli elementi (ad es.: dichiarazione di stato di gravidanza, richiesta di flessibilità, ecc.) non presenti nel modulo ancora in uso.

2. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE

L'art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) prevede la corresponsione, in favore dei **lavoratori a progetto e categorie assimilate** iscritti alla gestione separata, di un'indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Come già precisato al punto 1, per "categorie assimilate" si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente). Destinatari della tutela sono i lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi).

Fermi restando i sopra citati limiti temporali (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino), l'erogazione del trattamento economico in esame sarà effettuata dall'Istituto relativamente ad eventi di parto o ingressi in famiglia (nel caso di adozioni o affidamenti) verificatisi dal **1° gennaio 2007**. È esclusa pertanto l'indennizzabilità di periodi di congedo parentale che, benché ricadenti nell'anno 2007, si riferiscano ad eventi (parti o ingressi in famiglia) intervenuti antecedentemente alla data suindicata.

Hanno diritto all'indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (madi/padri **biologici, adottivi e affidatari**) per i quali sia riscontrato l'accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata sopra indicata nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità.

Il diritto ai periodi di congedo, in caso di **parto plurimo**, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto, ovviamente, del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all'età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita).

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda.

I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

2.1 Requisito contributivo e misura dell'indennità

a) Lavoratrici madri

Il diritto al congedo parentale e al relativo trattamento economico è riconosciuto alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, iscritte alla Gestione Separata, a condizione che le stesse risultino in possesso del requisito contributivo minimo previsto ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di maternità.

Anche per l'indennità a titolo di congedo parentale è richiesto, pertanto, l'accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità di cui all'art.16 del T.U. della maternità/paternità.

In caso di **adozione e affidamento** sia nazionali che internazionali (si rammenta che in caso di affidamenti internazionali ci si riferisce soltanto a quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, i dodici anni di età.

In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito, ovviamente, nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.

b) Lavoratori padri

Con eguale decorrenza (parti verificatisi dal 1° gennaio 2007), hanno diritto al congedo parentale, con relativo trattamento economico, anche i padri lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione Separata, per i quali sia riscontrato il requisito minimo contributivo (almeno tre mesi di contribuzione maggiorata dello 0,5 per cento fino all'entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi precedenti l'insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste per il riconoscimento dell'indennità di paternità di cui all'art. 3 del D.M. 04/04/2002.

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito nei dodici mesi precedenti il verificarsi di una delle predette situazioni.

Il diritto in oggetto è riconosciuto anche al **padre adottivo o affidatario** a condizione che sussista, in capo allo stesso, il sopradetto requisito contributivo minimo nei dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.

In tale ultima ipotesi, il reddito di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità è quello percepito nei dodici mesi precedenti l'ingresso in famiglia del minore.

2.2 Contribuzione figurativa

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).

1.3 Modello di domanda

Per le domande di congedo parentale è stato predisposto il nuovo modello AST.FAC./GEST.SEP. (allegato 3) che sarà prelevabile dal sito internet dell'Istituto-www.Inps.it- sezione "modulistica".

2.4 Contenzioso

Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 L. 335/1995. L'istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni Regionali territorialmente competenti mediante la procedura D.I.C.A., secondo le disposizioni impartite con la circ. 13 del 2.2.06.

3. Istruzioni procedurali

Le procedure informatiche applicative delle presenti istruzioni sono in corso di adeguamento. Si fa riserva di fornire le istruzioni procedurali con specifici messaggi operativi.

4. Istruzioni contabili

4.1 Congedo per maternità e/o di paternità

In considerazione del fatto che le prestazioni di maternità e/o di paternità relative a periodi di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa devono trovare copertura nel gettito contributivo derivante dall'aliquota dello 0,22 per cento, è necessario che le stesse siano rilevate distintamente dalle analoghe prestazioni erogate ai sensi del decreto interministeriale del 4 aprile 2002 per le quali il suddetto obbligo non sussiste.

A tal fine sono stati istituiti i seguenti conti:

PAR 30/104 – per l'imputazione dell'indennità di maternità e di paternità relativa a periodi di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa, di competenza degli anni precedenti;

PAR 30/174 – per l'imputazione dell'indennità di maternità e di paternità relativa a periodi di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa, di competenza dell'anno in corso.

Ai citati conti deve essere imputato, ovviamente, l'importo della prestazione eccedente la quota a carico dello Stato ex art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 da determinarsi secondo le istruzioni contenute nel punto **5)** della più volte citata circolare n. 138/2002.

Eventuali recuperi delle prestazioni in questione, per la quota di pertinenza della Gestione separata (per la corretta imputazione contabile delle somme da recuperare si fa rinvio ai criteri stabiliti con messaggio n. 2001/0014/000174 del 3.8.2001 richiamato anche dalla suddetta circolare n. 138), vanno imputati al conto PAR 24/134 al quale è abbinato, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", il codice di bilancio esistente "01040". La stessa procedura provvede ad imputare alla fine dell'esercizio i relativi crediti al conto PAR 00/030.

I crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evidenziati, nell'ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il codice bilancio esistente "01040 - Prestazioni temporanee indebite - PAR".

Le prestazioni di maternità rientranti esclusivamente nella normativa prevista dal decreto interministeriale del 4 aprile 2002 nonché i relativi recuperi continuano ad essere imputati, rispettivamente, ai conti PAR 30/017 (competenza anni precedenti), PAR 30/077 (competenza anno in corso) e PAR 24/033.

Peraltro, a seguito dell'introduzione della nuova normativa, a partire dall'esercizio 2008 il conto PAR 30/077 cessa di funzionare e quindi deve intendersi soppresso.

4.2 Congedo parentale

Ai fini della rilevazione contabile dell'indennità per congedo parentale sono stati istituiti i seguenti conti:

PAR 30/106 - per l'imputazione dell'indennità per congedo parentale di competenza degli anni precedenti;

PAR 30/176 - per l'imputazione dell'indennità per congedo parentale di competenza dell'anno in corso.

La procedura automatizzata di liquidazione della prestazione in questione provvede, tra l'altro, ad emettere un biglietto contabile contenente la seguente scrittura in P.D.:

PAR 30/106 (competenza anni precedenti)	a	PAR 10/030 (debito verso i beneficiari)
PAR 30/176 (competenza anno in corso)		GPA 27/009 (ritenute IRPEF)
		GPA 2./... (eventuali ritenute addizionali IRPEF)

Peraltro, qualora la procedura automatizzata non sia stata ancora aggiornata nel momento in cui sorga la necessità di erogare la prestazione in parola e si debba eccezionalmente far ricorso alla procedura dei "pagamenti vari", la scrittura di cui sopra è cenno deve essere predisposta dall'Ufficio amministrativo con apposito biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3.

All'atto del pagamento, l'importo da corrispondere ai beneficiari va naturalmente imputato in DARE del conto PAR 10/030.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/031, con il codice di bilancio esistente "03041".

Le somme relative alle partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire devono essere imputate al conto esistente PAR 10/033.

Eventuali recuperi devono essere rilevati al conto esistente PAR 24/033. I relativi crediti risultanti alla fine dell'esercizio vanno imputati al conto esistente PAR 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla procedura "recupero crediti per prestazioni".

I crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evidenziati, nell'ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il codice di bilancio esistente "01040" - Prestazioni temporanee indebite - PAR.

Nell'allegato n. 2 si riportano i conti di nuova istituzione PAR 30/104, PAR 30/174, PAR 30/106, PAR 30/176 e PAR 24/134 nonché i conti PAR 10/030, PAR 10/033 e PAR 24/033 ai quali è stata adeguata la denominazione.

Il Direttore generale
Crecco

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DECRETO 12 Luglio 2007

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[\(GU n. 247 del 23-10-2007\)](#)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione separata, della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternita' ed alla paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, e' stata stabilita la corresponsione di un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa in favore delle madri lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento ai sensi del suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della maternita' delle

lavoratrici iscritte alla gestione separata sopra indicata, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto;

Vista la valutazione espressa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzata alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione separata degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché alla conseguente individuazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del predetto decreto previsto dall'art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita "gestione separata", nonché agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.

Art. 2.

1. Le esercenti attivita' libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all'indennita' di maternita' a condizione che l'astensione effettiva dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

Art. 3.

1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:

a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1;

b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attivita' libero professionale di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.

Art. 5.

1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L'indennita' e' corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2001.

2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilita' della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all'art. 7.

3. L'indennita' e' corrisposta nella misura prevista dall'art. 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalita' ivi previste, previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

Art. 6.

1. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali e' corrisposta l'indennita' di maternita', sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Art. 7.

1. Le prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore delle lavoratrici tenute ad astenersi dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5 per cento prevista dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale aliquota aggiuntiva e' dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata gia' destinatari della predetta aliquota dello 0,5 per cento.

Art. 8.

1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. a decorrere dal secondo anno di applicazione del presente decreto, si verificassero scostamenti rilevanti tra gettito contributivo e prestazioni erogate, l'aliquota dello 0,22 per cento di cui all'art. 7 sara' modificata con ulteriore provvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri sostenuti per le finalita' di cui al presente decreto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	V
Codice conto	PAR 10/030
Denominazione completa	Debiti per prestazioni economiche temporanee (assegni per il nucleo familiare, prestazioni di maternità, indennità per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia e indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera)
Denominazione abbreviata	DEBITI PER PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE
Tipo variazione	V
Codice conto	PAR 10/033
Denominazione completa	Debiti per somme non riscosse dai beneficiari relative a prestazioni temporanee (assegni per il nucleo familiare, prestazioni di maternità, indennità per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia e indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera)
Denominazione abbreviata	DEB.SOMME NON RISC.DA BENEF.PER PREST. TEMPORANEE
Tipo variazione	V
Codice conto	PAR 24/033
Denominazione completa	Entrate varie - Recuperi e reintroiti di prestazioni economiche temporanee (assegni per il nucleo familiare, prestazioni di maternità D.I. 4/4/2002, indennità per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia e indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera).
Denominazione abbreviata	E.V.-RECUPERI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE

Tipo variazione	I
Codice conto	PAR 30/104
Denominazione completa	Indennità di maternità e di paternità relative a periodi di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa, di competenza degli anni precedenti – Art. 5 del D.I. del 12 luglio 2007
Denominazione abbreviata	IND.MATERN.E PATERN.A.P.-ART.5 D.I.12/07/2007
Tipo variazione	I
Codice conto	PAR 30/174
Denominazione completa	Indennità di maternità e di paternità relative a periodi di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa, di competenza dell'anno in corso – Art. 5 del D.I. del 12 luglio 2007
Denominazione abbreviata	IND.MATERN.E PATERN.A.C.-ART.5 D.I.12/07/2007
Tipo variazione	I
Codice conto	PAR 30/106
Denominazione completa	Indennità per congedo parentale ai sensi dell'art.1, comma 788, della legge n. 296/2006, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata	INDENN.CONGEDO PARENTALE ART.1 C.788 L.296/06-A.P.
Tipo variazione	I
Codice conto	PAR 30/176
Denominazione completa	Indennità per congedo parentale ai sensi dell'art.1, comma 788, della legge n. 296/2006, di competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata	INDENN.CONGEDO PARENTALE ART.1 C.788 L.296/06-A.C.

Tipo variazione	I
Codice conto	PAR 24/134
Denominazione completa	Entrate varie - Recupero e reintroiti delle indennità di maternità e di paternità di cui all'art. 5 del D.I. del 12 luglio 2007
Denominazione abbreviata	E.V.RECUP.IND.MATERN.E PATERN.ART.5 D.I.12/07/2007

Il Direttore generale
Crecco